

REGOLAMENTO

PER LA POLIZIA DEI REGJ LAGNI

DI

TERRA DI LAVORO.

REGOLAMENTO

PER LA POLIZIA DEI REGJ LAGNI

D I

TERRA DI LAVORO.

ART. 1. **L**A pescagione ne' Regj Lagni non potrà essere esercitata che da colui che ne prende l'affitto dalla Direzione Generale, o dalle persone di sua dipendenza, e co' modi e norme che verranno determinate ne' contratti di locazione, dirette principalmente alla conservazione dell'opera di bonificazione. In conseguenza rimane ad ogni altro proibita la pescagione suddetta con qualsivoglia mezzo, e l'affittatore avrà la facoltà d'impedirla coi suoi agenti riconosciuti dalla Direzione Generale.

ART. 2. È proibito di passare e traversare i Lagni medesimi a piedi o a cavallo, o pure con carrozze, carrette, carri, ed ogni altro genere di vetture, o animali, ovvero con bestiame di ogni sorta piccolo o grande che sia.

ART. 3. È proibito di far abbeverare ne' canali de' Regj Lagni il bestiame di qualunque specie.

ART. 4. È proibito di far pascolare sugli argini de' Regj Lagni qualunque specie di bestiame grande o piccolo. È eccettuato da questo divieto il bestiame pecorino, che si appartiene a colui che prende in fitto dalla Direzione il dritto del pascolo sugli argini suddetti, secondo le norme e condizioni che verranno stabilite ne' contratti di locazione, che ne farà la Direzione medesima.

ART. 5. È proibito di macerare in qualsivoglia sito de' Regj Lagni canapa, lino, o altro vegetabile che richiegga questa specie di preparazione.

ART. 6. Tutt' i proprietarj delle macerazioni solite, o gore dette *fusari* anticamente stabilite in confine de' Regj Lagni, e che attualmente ne sono in possesso, e parimente i proprietarj di quelle che scaricano ne' canali stessi le loro acque di macerazione, non potranno eseguire ne' tempi proprj la macerazione delle canape e de' lini senza l'annuale permissione in iscritto della Direzione Generale de' ponti e strade. I tempi proprj delle macerazioni sono dal 1.^o Luglio al 31 Agosto di ciascun anno, salvo al Direttor Generale, per causa straordinaria, o di stagione ritardata, e sopra dimanda dell'interessato, di accordare, come finora ha praticato, una proroga di macerazione, oltre il 31 Agosto, senza però che possa estendersi al di là del dì 15 Settembre.

ART. 7. Affinchè quelli degli anzidetti *fusari* ai quali la Direzione Generale avrà accordata la licenza di macerazione, siano provveduti di acque, e possano incominciare le macerazioni per lo designato giorno 1.^o Luglio, la Direzione Generale permetterà, che sin dal 20 Giugno vengano stabilite le corrispondenti solite parate ne' Regj Lagni.

ART. 8. Le parate non potranno essere costruite che di soli tavoloni senza pietre, zolle, fascine, o altro diverso materiale, nè potranno essere elevate all'altezza maggiore di palmi quattro e mezzo, sul fondo del Lago, secondo che risulta dal corrispondente regolatore di fabbrica. Dove la larghezza del Lago è maggiore di palmi ventiquattro, ne' laterali della parata si alzeranno i tavoloni per altri palmi due, oltre i quattro e mezzo lasciando un *risciacquatoio* o sia spiga nel mezzo della parata medesima della larghezza di soli palmi ventiquattro.

ART. 9. Per quei *fusari* i cui regolatori di fabbrica sono stati ribassati di livello, uniformemente al ribassamento eseguito nel fondo del Lago, sarà permesso di stabilire le parate di tavoloni

col di loro ciglio superiore allo stesso antico livello che avevano prima del ribassamento, e ciò a tutto l'anno 1835. Per le macerazioni dall'anno 1836 in poi il ciglio superiore delle parate dovrà avere sulla platea del regolatore ribassato la stessa elevazione di palmi quattro e mezzo che prima aveva sull'antico livello di detta platea.

ATR. 10. In ogni fusaro alla bocca d'introito, per la quale vi s'introducono le acque de' Lagni, ed alla bocca d'esito, per la quale le acque di macerazione, o sono restituite a' canali dei Lagni, o pure passano ad un fusaro inferiore, debb' esservi una cateratta in fabbrica regolarmente costrutta a luce rettangolare, della larghezza non maggiore di palmi quattro e mezzo con soglia e stipiti di pietra forte, ne' quali siano intagliate le scanalature per farvi scendere un portellone di legname, che perfettamente la chiuda.

ART. 11. Per quei fusari pe' quali le acque debbono passare dal Lagno maestro al lagnuolo, e da questo nella bocca d'introito, esiste una tromba in fabbrica a traverso dell'argine che frammezza i due canali. Una tale opera debb'essere mantenuta in perfetto stato dal proprietario del fusaro contiguo cui riguarda, e debb'essere egualmente munita di portellone tra stipiti e soglia di pietra forte, che dovrà solo aprirsi ne' tempi di macerazione, e rimaner chiusa per tutto il rimanente dell'anno, affinchè non vi sia comunicazione di acqua tra i due canali.

ART. 12. La soglia della cateratta di esito debb'essere situata ad un livello per un palmo superiore al fondo naturale del fusaro quando è in istato di nettezza, acciò non possano essere trasportati ne' Lagni i depositi delle macerazioni.

ART. 13. Stabilite le solite parate in ciascun fusaro che ne abbia avuta la permissione, si faran volgere in esso le acque, e dopo riempito se ne chiuderà la bocca d'introito col portellone, il cui orlo superiore dovrà essere di once tre sottoposto al ciglio superiore della parata. Le acque fluenti del Lagno, superando il ciglio della parata, e quello del portellone della cateratta d'in-

troito, proporzionalmente cadranno tanto nella parte inferiore del Lagno, quanto nel canale d'introito del fusaro, per la così detta *rinfrascatura*.

ART. 14. Poichè le acque de' Regj Lagni sono variabili in ogni anno, sarà fissato anno per anno in ogni portellone d'introito la larghezza della sezione viva dell'acqua occorrente per la rinfrascatura, sulla considerazione che tutte le acque de' Lagni vengano divise tra tutt' i fusari in parti proporzionali. A tale oggetto il Direttor Generale disporrà che un Ingegnere della Direzione Generale non più tardi del 26. Giugno esegua sopra luogo la fissazione della larghezza dell'anzidetta sezione viva di ogni cateratta, e ne faccia rapporto immediatamente alla Direzione Generale. I reclami che i diversi proprietarj de' fusari potessero produrre avverso una tale ripartizione di acque saranno presentati non più tardi del 1.^o Luglio, e rimane nella facoltà del Direttor generale, ove lo creda, di disporre una revisione inappellabilmente. Per evitare che i proprietarj de' fusari possano nella minima parte alterare queste luci di derivazione, saranno le medesime racchiuse in piccole cassette di fabbrica, le cui chiavi saranno depositate nella Direzione Generale.

ART. 15. Dopo spirato il termine del dì 31. Agosto, o quello della proroga, per quattro giorni continui si faranno prima uscire da' fusari le acque di macerazione, e quindi si faranno passare per essi le acque chiare ad oggetto di lavare le vasche. E terminati i quattro giorni dovranno i proprietarj o gli affittatori de' fusari togliere le parate, e nettare il fondo del Lagno da ogni ingomberamento, che per effetto delle parate medesime vi sarà stato prodotto. Laddove ciò venisse trascurato, oltre la multa di cui si parlerà nell' art. 28., la Direzione Generale farà togliere le parate e sgombrare il fusaro dall' appaltatore de' lavori di spurgo de' Regj Lagni a' prezzi del relativo appalto aumentati del decimo a riguardo della stagione e della prontezza. E la somma risultante dalla misura che ne farà l' Ingegnere, sarà ad-

debitata al proprietario, o affittatore negligente, e riscossa per mezzo di lista di carico, come ogni altro cespite della Direzione Generale.

ART. 16. Per facilitare lo spurgo sarà permesso di praticare ad un lato della soglia nella sua grossezza un canaletto largo un palmo, ed un palmo profondo, che, dopo messo a secco e nettato il fusaro, dovrà essere diligentemente ed esattamente chiuso con fabbrica.

ART. 17. Lo spurgo o nettamento del fusaro potrà essere eseguito da Settembre a tutto il mese di Marzo.

ART. 18. Ne' primi quindici giorni di Aprile la Direzione Generale dovrà disporre una verifica generale di tutt' i fusari, e per quelli che non si troveranno perfettamente in regola, tanto per il loro nettamento, quanto per tutte le altre condizioni richieste dal presente regolamento, sarà proibita la successiva macerazione.

ART. 19. Sarà obbligo de' proprietari e degli affittatori de' fusari animati dalle acque vive che corrono pe' Regj Lagni, di tenerli per lo intero loro perimetro perfettamente arginati a cominciare dal punto ove l' acqua de' Lagni si deriva per introdurla nel fusaro, e terminando al punto in cui si restituisce l' acqua nei Lagni dopo servita alle macerazioni. Una tale arginatura debb' essere atta ad impedire ogni traboccamento, spandimento, o dispersione di acque.

ART. 20. Oltre alle parate permesse coll' art. 7.^o non potranno costruirsi altre in qualunque tempo e per qualsivoglia oggetto.

ART. 21. È vietato egualmente di stabilire passaggi a traverso de' Regj Lagni, o di mettere in quei canali qualunque ostacolo che arresti, ritardi, diverga, o pregiudichi comunque il corso delle acque, e gli scoli ai quali sono esse destinate; di danneggiare in qualsivoglia modo gli argini, e gli alberi che ivi sono piantati; in fine di fare qualunque novazione sulle ripe ed argi-

ni de' Lagni suddetti diretta a deviare le acque ne' fondi adiacenti per qualsivoglia uso.

ART. 22. Non potendosi presumere che altri all' infuori dei proprietarj de' fondi siti sulle due sponde de' Lagni, o i loro conduttori, abbia interesse di stabilire passaggi a traverso de' Regj Lagni, così laddove la suddetta contravvenzione si verifichi, i proprietarj o conduttori suddetti soggiaceranno solidariamente all' ammenda, ed alla spesa necessaria per la distruzione del passaggio medesimo, secondo chè in appresso sarà indicato.

Qualora poi si verificassero novazioni sulle ripe ed argini de' Regj Lagni, dirette a deviare le acque ne' fondi adiacenti per qualsivoglia uso, in questo caso all' ammenda, ed alla rifazione del danno soggiacerà il solo proprietario o conduttore del fondo posto sulla ripa, o dal lato dell' argine dove si è verificata la novazione, giacchè essi solamente poteano avere interesse in sì fatta operazione.

In ambedue i casi preveduti in questo articolo resterà salvo ai proprietarj suindicati di agire contro gli esecutori della operazione vietata per rivalersi del danno sofferto.

ART. 23. I possessori de' fondi confinanti cogli argini, e coi canali de' Regj Lagni secondo gli antichi bandi e regolamenti non potranno seminare, e piantare alberi, o coltivare in qualunque modo a minore distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli argini medesimi, o del ciglio della ripa qualora non vi sia argine.

Se mai si trovassero ancora alberi piantati tra i limiti sopra indicati, i proprietarj dovranno tagliarli tra sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, ed in modo che niun danno ne risulti a' Regj Lagni. Elasso tal termine gli alberi suddetti si considereranno come abbandonati da' proprietarj, e resteranno a beneficio della Tesoreria Generale, e la Direzione Generale li farà tagliare a particolare sua cura.

ART. 24. Sono conservati in vigore gli antichi stabilimenti, co' quali era imposto l' obbligo a' possessori di que' fondi che han-

no fossi di scolo influenti ne' Regj Lagni di costruire i corrispondenti ponticelli in fabbrica sopra ciascuno de' suddetti fossi per dare il passaggio a piedi ed a cavallo a' custodi dell' opera.

ART. 25. Le contravvenzioni all' art. 1.^o relative alla pesca-
gione saranno punite coll' ammenda di carlini dieci, e del doppio
in caso di recidiva, colla detenzione da uno a tre giorni, e colla
perdita degli ordigni, salvo la pena maggiore in caso di parate
giusta il seguente art. 28.

ART. 26. La multa medesima sarà inflitta a coloro che tra-
verseranno i Regj Lagni a piedi o a cavallo, o pure con vetture
di qualunque specie.

ART. 27. Pe' bestiami che in contravvenzione dell' artic. 2.^o
traverseranno i Regj Lagni, o pascoleranno sugli argini, ovvero
siano abbeverati ne' canali, sarà applicata la multa solidalmente a
danno de' proprietarj, custodi e conduttori,

Di carlini sei per ogni bufalo.

Di carlini tre per ogni bue, cavallo, asino, porco, o capra.

Di carlino uno per ogni pecora.

Tali multe saran doppie in caso di recidiva.

ART. 28. Le contravvenzioni agli articoli 6. a 16., 19., 20.,
21. e 23. saranno punite colla stessa pena della detenzione da
uno a tre giorni, e colla multa non maggiore di ducati cento
né minore di ducati cinquanta, oltre il rifacimento de' danni ed
interessi verso il fisco, salvo i dritti de' terzi.

ART. 29. I Sindaci giudicheranno le contravvenzioni sopra
enunciate le quali importino detenzione ed una multa non mag-
giore di ducati sei.

Per le altre importanti e multe maggiori e detenzione ne
giudicheranno i Consigli d' Intendenza.

Le forme, esclusa la redazione de' verbali che verrà appresso
stabilita, saranno quelle prescritte dalla legge de' 25. Marzo 1817.

ART. 30. I guardalagni ed i loro soprastanti, non che qua-
lunque altro agente della Direzione Generale de' Ponti e Strade

incaricato della custodia e mantenimento de' Regj Lagni invigileranno sulle contravvenzioni al presente regolamento.

ART. 31. I processi verbali, che saran distesi dagli agenti suddetti, conterranno il giorno in cui la contravvenzione si sarà verificata. Il nome, il cognome, il domicilio ed il grado del compilatore. Il luogo della contravvenzione. I nomi, cognomi, domicilij e le qualità de' contravventori, quando queste circostanze saranno conosciute da' compilatori. Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione. Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato secondo le differenti sue specie. Le pruove e gl'indizj che esistono contro i colpevoli. La data della chiusura del processo verbale. Il tutto secondo il modello in istampa alligato al presente regolamento. (1)

(1) *Modello di processo verbale di contravvenzione al regolamento per la polizia de' Regj Lagni, giusta l'art. 31. del regolamento stesso.*

PROVINCIA DI

Direzione Generale de' ponti e strade, e delle Acque, e foreste, e della Caccia.

Processo verbale di contravvenzione al regolamento per la polizia de' Regj Lagni.

Oggi che sono li del mese 183

(a) *S'indicherà il nome, e grado del compilatore e 'l suo domicilio.*

Noi N. N. (a) abbiamo rinvenuto N. N. (b) il quale avea (c).

(b) *S'indicherà il nome, o i nomi de' contravventori coi rispettivi domicilij e qualità.*

I testimonj che possono deporre della suddetta contravvenzione sono N. N. N. N.

(c) *S'indicherà il genere di contravvenzione con ogni circostanza, giusta il regolamento.*

Quindi avendo noi pienamente verificata la contravvenzione, ne abbiamo disteso il presente processo verbale in spedizione da noi firmato, e da' menzionati testimonj a norma dell'art. 33. del regolamento di polizia de' Regj Lagni approvato da S. M. (D. G.)

Chiuso oggi li

ART. 52. Gli agenti suindicati per l'osservanza del presente regolamento avranno tutte le facoltà concesse ai guardiani comunali coll'articolo 288. della legge del 12. Dicembre 1816.

ART. 53. I verbali anzidetti saranno presentati all'Eletto incaricato della polizia del più vicino Comune non più tardi del terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione che n'è l'oggetto, e ne sarà confermata la verità con giuramento. L'Eletto noterà sul verbale la data della presentazione, e la conferma giurata.

Nel caso che i compilatori de' processi verbali non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato all'Eletto, il quale redigerà il verbale della contravvenzione nella Cancelleria Comunale con tutte le indicazioni prescritte nell'art. 53. e vi apporrà la sua firma.

ART. 54. In ambedue i casi previsti nell'art. precedente, l'Eletto dovrà rilasciar copia del verbale all'agente della Direzione Generale, dal quale ne sarà rimesso un esemplare alla Direzione pe' canali regolari.

ART. 55. I verbali degli agenti suddetti faranno piena fede in giustizia, fino alla iscrizione in falso.

ART. 56. I verbali ricevuti secondo l'art. 53. saranno rimessi tra ventiquattro ore dall'Eletto al Sindaco, il quale, secondo le diverse competenze, procederà con le norme indicate nell'art. 29.

In ogni caso il Sindaco potrà far rilasciare gli animali e gli oggetti sequestrati a' contravventori che li reclamassero offrendo sufficiente ed idonea cauzione.

ART. 57. Qualora la contravvenzione riguardasse stabilimento di parate senza permissione, passaggi a traverso de' canali, ed altri ostacoli di cui è parola nell'art. 21. che ritardassero, deviassero, o arrestassero il corso delle acque de' Lagni, rottura o altri simili danni negli argini e nelle ripe, in tal caso gli agenti della Direzione Generale coll'assistenza del Sindaco, o di uno degli Ufficiali della polizia rurale e municipale del più vicino Comune, fa-

ran subito rimettere le cose al pristino stato. Di ciò eglino formeranno un separato processo verbale, che sarà anche firmato dal sudetto Ufficiale di polizia che vi avrà assistito, e che conterrà pure la indicazione della spesa erogata per la riduzione dell'innovato. Un esemplare di tale verbale sarà rimesso alla Autorità enunciata nell'art. 33, ed un altro alla Direzione Generale, onde potersi disporre il carico della spese contro chi di diritto, colle solite liste alla Tesoreria Generale.

ART. 38. Allorchè ne' fondi privati aderenti a' Regj Lagni si formassero opere e costruzioni di qualunque natura, o si raccogliessero materiali che fossero indizio di attentati che si volessero prossimamente commettere su' Lagni medesimi, gli agenti menzionati nell' articolo 30 sotto la loro più stretta responsabilità ne faranno rapporto alla Direzione Generale tra le 24 ore, e raddoplieranno la vigilanza sopra luogo. Essi dovranno ancora a seconda de' casi richiedere alle autorità competenti mano forte per impedire ogni attentato. Potranno del pari tutte le volte che sorprenderanno i contravventori nell' esercizio di qualsivoglia operazione vietata imporre loro la cessazione, adoperando all' uopo anche altra forza pubblica che richiederanno.

ART. 39. Tanto ne' casi in cui si sopprimano opere già eseguite in contravvenzione, quanto in quelli ne' quali si facciano sospendere quelle che si sorprendono in atto di essere consumate, i materiali, istrumenti, e qualunque oggetto all' uopo adoperato saranno confiscati, e descritti ne' verbali, e rimarranno a disposizione dell' autorità competente.

ART. 40. Tutte le volte che i soprastanti de' Regj Lagni o gli altri custodi addetti a questi corsi di acqua, trascureranno di adempire senza alcun ritardo a quanto vien loro prescritto col presente regolamento, sia per oscitanza allo adempimento de' proprj doveri, sia per colpevole intelligenza coi contravventori, saranno puniti colla sospensione o destituzione del loro impiego, salvo le ulteriori misure di rigore, applicabili a seconda de' casi.

ART. 41. Delle somme delle multe sarà fatto versamento nella Real Tesoreria Generale. Della metà di esse disporrà il Ministro delle Finanze in favore degl' impiegati ed agenti della Direzione Generale de' Ponti e Strade, fra' quali verranno considerati i capienti alle seguenti proporzioni:

Per un terzo dell' intera somma di multa sino alla somma di ducati sei.

Per un quarto da ducati sei ed un grano sino alla somma di ducati cinquanta.

Per un sesto da ducati cinquanta ed un grano in sopra.

Napoli 22 Giugno 1833.

REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

2.º RIPARTIMENTO.

4.º Carico N.º 1137.

AL DIRETTORE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Il Consiglio degl' Ingegneri de' ponti e strade, in cui interviene un Avvocato Generale della Gran Corte de' Conti ha per superiore disposizione compilato, di accordo coll'Agente del contenzioso della Real Tesoreria Generale un progetto di regolamento per la polizia de' Regj Lagni di Terra di Lavoro.

Ed avendo su di esso il Re N. S. impartita l' approvazione sovrana con risoluzione data nel Consiglio ordinario di Stato dei 16 del corrente mese, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per lo adempimento, trasmettendole quì unito un esemplare del regolamento mentovato.

Napoli 22 Giugno 1833. — Firmato — D' ANDREA.

Per copia conforme

*Il Direttor Generale di Ponti e Strade, e
delle Acque e Foreste e della Caccia,*

CARLO AFAN DE RIVERA.